**COMUNE DI MOLITERNO**

*Provincia di Potenza*

****

C.F. **83000810768** - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

# CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA.

**ART.1: OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del ***“Servizio di assistenza specialistica”***, per il potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico mediante assistenti all’educazione e alla comunicazione per alunni con specifiche disabilità e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Moliterno;

La cooperativa o il consorzio o l’associazione temporanea, è tenuta a garantire l’erogazione di almeno n.10 (dieci) ore settimanali per n.6 utenti attualmente interessati alle attività, salvo diversa articolazione concordata con la scuola ed il servizio sociale di questo Ente.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità, sicurezza e rispetto delle normative anti-contagio per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

L’importo a base dell’affidamento è di complessivi **€ 21.087,90** (somma da intendersi comprensiva di IVA al 5%). La fonte di finanziamento è costituita da Fondi Ripov – Servizi 08, Fondi Solidarietà comunale destinato al sociale, risorse regionali.

**ART.2: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO**

L’appalto del servizio, così come definito all’art.1, verrà aggiudicato mediante procedura negoziata semplificata con RdO sul mercato elettronico, con il metodo del maggior ribasso. Nel caso di uguale ribasso verrà effettuato il sorteggio in seduta pubblica, tra i due o più operatori economici.

Il ribasso dovrà essere calcolato sulla somma complessiva di **€ 1.917,00** corrispondente al presunto utile di esercizio.

Non è soggetta a ribasso la somma di € 19.170,90 corrispondente alle spese del personale (17 settimane di servizio \* 6 utenti \* 10 ore settimanali oltre IVA al 5%).

**Art. 3: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto delpresente appalto deve essere realizzato secondo le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.287 del 2017 e viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:

1. Il servizio deve essere espletato nel territorio di Moliterno, presso l’Istituto Comprensivo Giacomo Racioppi.

Il servizio è rivolto a n.6 (sei) alunni in possesso di certificazione di cui alla L.104/92 e ss. mm. e ii. e della diagnosi funzionale rilasciata dall’ASP di appartenenza, già individuati dall’ufficio sociale in collaborazione con la scuola.

Il numero degli utenti potrà variare nel corso dell’appalto con relativo adeguamento dell’articolazione della prestazione oraria individuale. Il servizio deve articolarsi in attività flessibili che non possono prescindere dalla valutazione dei bisogni oltre che dei risultati di volta in volta attesi e realmente perseguiti.

Le attività devono essere programmate per promuovere l’integrazione sociale e scolastica degli alunni con disabilità, le pari opportunità e il benessere sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie e in raccordo con l’istituzione scolastica. Obiettivo è garantire loro l’assistenza specialistica “ad personam”, promuoverne l’integrazione nella sua interezza e specificità potenziando la capacità di autonomia personale e comunicativa all’interno della scuola.

Il servizio oggetto del presente appalto comprende attività specifiche di supporto all’autonomia ed alla comunicazione, all’integrazione scolastica e all’apprendimento rivolte a sostenere l’alunno disabile e dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l’alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Si configura come prestazione aggiuntiva che opera, all’interno di un progetto educativo e formativo, in sinergia con altre figure garantite dalla scuola, differenziandosi dall’assistenza di base, che impegna i collaboratori scolastici, e/o dall’insegnamento di esclusiva competenza dei docenti curriculari e di sostegno, secondo quanto previsto dalla L.104/92.

1. **Risorse professionali. L’espletamento del servizio, così come concepito dalla normativa di settore, deve prevedere la disponibilità di** figure professionali differenziate in base alla tipologia di disabilità dell'alunno avente diritto. Tali figure dovranno essere in possesso di requisiti e titoli formativi idonei allo svolgimento delle relative mansioni così come specificati nell’art.8 delle Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità. Tali figure dovranno essere rapportate alla specificità della disabilità di ciascun alunno, e orientano la loro attività al rispetto della dignità personale, al rispetto e protezione della vita privata e del diritto alla riservatezza dell’utente. L'esecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione va garantita con rapporto di un operatore per ogni soggetto avente diritto.

**Art. 4: RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa è tenuta altresì all'osservanza dei vigenti protocolli in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid 19.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza e dei controlli in materia di Covid 19.

## Art.5 - RISPETTO Reg. UE 2016/679.

L'impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e deve indicare il nominativo del responsabile della privacy.

**Art. 6: GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed im­putabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o caren­ze nelle prestazioni.

Essa dovrà per­tanto procedere alla stipula di una po­lizza di assicurazione per la responsa­bilità civile verso terzi per un importo non inferiore a **€ 500.000,00**.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezza­ture e prodotti conformi alla normati­va vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

##### Art. 7: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei la­voratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e re­tributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla leg­ge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostitu­zione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazio­ne di tutte le norme relative alle assicu­razioni obbligatorie ed antinfortunisti­che, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

**La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare quanto stabilito dalla L.R. Basilicata 15/02/2010 n.24 nonché dal vigente Codice degli Appalti in materia di clausola sociale.**

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, si applicherà la disciplina generale vigente in materia.

##### Art. 8: CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buono svol­gimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dall’Ufficio Sociale del Comune di Moliterno e dal **coordinatore** della cooperativa.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.

Resta facoltà dell’Amministra­zione di richiedere in qualsiasi mo­mento informazioni sul regolare svol­gimento del servizio e di attuare con­trolli a campione.

##### Art. 9: PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga esple­tato nei modi e nei tempi previsti dal CSA, l’Ammi­nistrazione applicherà all’impresa una penale pari al costo del servizio non svolto, maggiorato del 20% ovvero, in caso di non attuazione del progetto presentato, una penale dell’importo variabile da definirsi in considerazione della entità e importanza della violazione e comunque fino ad un massimo del 20% dell’importo a base d’appalto.

Se l’impresa sarà sottoposta al paga­mento di tre penali il contratto si in­tenderà rescisso.

L’amministrazione riscuoterà la fi­deiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadem­piente le maggiori spese sostenute.

**Art. 10: PAGAMENTI**

Il corrispettivo offerto resterà invaria­to e valido per la durata di affidamento del servizio.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta en­tro 30 giorni.

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 11: DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E’ vietato cedere o subappaltare il ser­vizio assunto pena l’immediata risolu­zione del contratto e la perdita del de­posito cauzionale salvo ulteriore risar­cimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano subappal­tati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. I consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione.

**Art. 12: SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese consequenziali alla sti­pula del contratto restano a cari­co della ditta.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a pre­stare idonea cauzione nella misura pa­ri al **10% dell’importo dell’appalto** at­traverso polizza fidejussoria assicura­tiva rilasciata da compagnie di assicu­razione a ciò autorizzate o fidejussio­ne bancaria.

**Art. 13: DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata dal **27/02/2023 al 30/06/2023 e comunque fino alla concorrenza delle ore appaltate**.

**Art. 14: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016 secondo le elencazioni di seguito indicate, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.80 del medesimo decreto:

* Cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art.1, comma 1 lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n.381);
* Raggruppamenti di Cooperative sociali aventi le caratteristiche su indicate, come previsto dall’art.45 comma 2 lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
* Consorzi di Cooperative sociali di cui all’art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative sociali). I Consorzi possono operare tramite le Cooperative associate, fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al Consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile.

L’Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i Raggruppamenti e i Consorzi che in sede di offerta risultassero formati in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

**Art. 15: CONTROVERSIE**

Competente alla risoluzione delle controversie che dovessero insorge­re tra le parti nella applicazione del pre­sente contratto è il Tribunale di Lagonegro.

 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

 **AFFARI GENERALI**

 **Dott.ssa Rossella MONTESANO**